

## REGOLAMENTO (CE) N. 1622/2000 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2000

**che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 42, 44, 45, 46 e 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo I del titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 e diversi allegati dello stesso regolamento fissano regole generali relative alle pratiche e ai trattamenti enologici e rimandano per il resto a modalità d'applicazione che saranno adottate dalla Commissione.
- (2) Fino all'adozione del regolamento (CE) n. 1493/1999, tali regole figuravano in un gran numero di regolamenti comunitari; nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è opportuno consolidare tutte queste regole in un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici e abrogare i regolamenti che disciplinano tale materia, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1618/70<sup>(2)</sup>, (CEE) n. 1972/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 45/80<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 2394/84<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2751/86<sup>(6)</sup>, (CEE) n. 305/86<sup>(7)</sup>, (CEE) n. 1888/86<sup>(8)</sup>, (CEE) n. 2202/89<sup>(9)</sup>,

(CEE) n. 2240/89<sup>(10)</sup>, (CEE) n. 3220/90<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1477/99<sup>(12)</sup>, (CE) n. 586/93<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/96<sup>(14)</sup>, (CE) n. 3111/93<sup>(15)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/98<sup>(16)</sup>, e (CE) n. 1128/96<sup>(17)</sup>

- (3) Il codice comunitario così definito deve comprendere le norme attuali e adeguarle ai nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre tuttavia modificare tali norme per renderle più semplici e coerenti e per colmare alcune lacune in modo da adottare una normativa comunitaria completa in questo settore. Occorre inoltre precisare alcune regole per garantire una maggiore sicurezza giuridica nella loro applicazione.
- (4) Per semplificare la normativa in materia, è opportuno considerare soltanto le modalità d'applicazione espressamente indicate dal Consiglio nel summenzionato regolamento (CE) n. 1493/1999. Per il resto, le regole che scaturiscono dagli articoli 28 e successivi del trattato dovrebbero bastare a consentire la libera circolazione dei prodotti del settore vitivinicolo per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici.
- (5) Occorre precisare che il presente codice lascia impregiudicate le disposizioni particolari stabilite in altri settori. Tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa sui prodotti alimentari.

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 175 dell'8.8.1970, pag. 17.

(3) GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11.

(4) GU L 7 dell'11.1.1980, pag. 12.

(5) GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8.

(6) GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11.

(7) GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13.

(8) GU L 163 del 13.6.1986, pag. 19.

(9) GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31.

(10) GU L 215 del 26.7.1989, pag. 16.

(11) GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22.

(12) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 6.

(13) GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39.

(14) GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17.

(15) GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 48.

(16) GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17.

(17) GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13.